

## **AGGIORNAMENTI ON-LINE DAL 01/01/2011 al 30/04/2011**

Argomento: **Collocamento Obbligatorio - Assunzioni, Cessazioni, Trasformazioni**

Titolo: Lavoratori disabili: pubblicate le nuove sanzioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2011, n. 1 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2010 con i nuovi importi previsti in caso di violazione della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

Nello specifico, le sanzioni pecuniarie passano da € 578,43 ad € 635,11 in caso di mancato invio del prospetto informativo e da € 28,02 ad € 30,76 per ogni giorno di ritardo nell'invio dello stesso. Mentre per il mancato rispetto in materia di quote di riserva, la sanzione passa da € 57,70 ad € 62,77 per ogni lavoratore disabile non occupato.

10/01/2011

Argomento: **Assegno Nucleo Familiare**

Titolo: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011

L'INPS - con [Circolare del 10 gennaio 2011, n. 1](#) - ha reso noto che dal 1 gennaio 2011 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento in commento trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

- € 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- € 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

12/01/2011

Argomento: **Imposizione fiscale - Denuncia CUD**

Titolo: Approvato dall'AE il modello CUD 2011 definitivo

L'Agenzia delle Entrate - con [Provvedimento n. 169232 del 17 gennaio 2011](#) - ha pubblicato il nuovo schema di certificazione unica che il sostituto d'imposta deve utilizzare per certificare i compensi e le retribuzioni corrisposte, nel periodo d'imposta 2010, nonché ai cessati in corso del 2011.

Tra le novità si segnalano:

- l'implementazione della sezione dedicata alle somme detassabili, con l'evidenza anche delle somme non considerate tali anche per gli anni 2008, 2009 e 2010;
- l'introduzione delle Annotazioni "BX" e "BY", per dare motivazione all'avvenuta detassazione delle somme in corso 2010 ("BX") nonché a quelle non considerate in precedenza detassabili per gli anni 2008, 2009 e 2010 ("BY");
- precisazioni sulla compilazione del modello di certificazione da consegnare all'erede in caso di decesso del dipendente;
- gestione del Sisma d'Abruzzo con l'introduzione delle Annotazioni "BU", "BT" e "BV".

18/01/2011

**Argomento: Regolarità Contributiva DURC**

**Titolo: DURC incompleto per ritardi dell'INPS ed aggiudicazione legittima dell'appalto**

Il Consiglio di Stato - con sentenza n. 83/2011 - ha sancito la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto in capo all'azienda che presenti il documento di regolarità contributiva (DURC) incompleto, qualora detta carenza sia da addebitare all'inerzia dell'INPS.

Secondo la Corte la semplice incompletezza del documento in oggetto, la quale non sia ascrivibile all'azienda concorrente, non può essere considerata causa di annullamento dell'aggiudicazione, ciò in ragione del fatto che, non solo è giuridicamente considerato adempiuto l'obbligo in caso di silenzio assenso della Pubblica Amministrazione, ma altresì che l'azienda può dimostrare il ritardo senza sua colpa in ragione di una lungaggine burocratica dell'Istituto.

18/01/2011

**Argomento: Assunzioni Agevolate**

**Titolo: Sgravio contributivo per sostituzioni di lavoratrici assenti per maternità**

L'INPS - con [Messaggio del 20 gennaio 2011, n. 1382](#) - ha fornito alcuni chiarimenti relativi allo sgravio contributivo del quale possono usufruire le imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente (ex art. 4, D.Lgs. n. 151/2001).

L'Istituto afferma che lo sgravio spetta anche se la lavoratrice sospende il lavoro un mese dopo dandone comunicazione al proprio datore ad assunzione del sostituto già effettuata.

21/01/2011

**Argomento: INAIL - Contribuzione**

**Titolo: Autoliquidazione INAIL: i coefficienti per il calcolo delle rate**

L'INAIL - con [Nota del 19 gennaio 2011, prot. n. 377](#) - ha comunicato i valori dei tassi di interesse e dei coefficienti per il calcolo delle rate per l'Autoliquidazione 2010/2011, in scadenza al 16

febbraio 2011.

In particolare, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata, sono:

- 16 maggio 2011: 0,0051205480;
- 16 agosto 2011: 0,0104136990;
- 16 novembre 2011: 0,0157068490.

25/01/2011

Argomento: **INAIL - Contribuzione**

Titolo: Calcolo dei premi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari

L'INAIL - con [Circolare del 25 gennaio 2011, n. 11](#) - ha comunicato che, a decorrere dal 01 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 3 dicembre 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate alla circolare.

27/01/2011

Argomento: **INPS - Contribuzione**

Titolo: INPS: incentivi per chi assume disoccupati

L'INPS - con [Circolare del 31 gennaio 2011, n. 22](#) - ha fornito le istruzioni per ottenere le agevolazioni da parte dei datori di lavoro che hanno assunto nel 2010 o assumano nel 2011 le seguenti categorie di lavoratori in attuazione dei decreti 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010:

- coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione con requisiti normali con almeno 50 anni di età;
- coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione con requisiti normali con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione con requisiti normali o quella edile senza limiti di età.

La fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:

- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- osservi le di tutela della sicurezza dei lavoratori;
- applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per tutte le tipologie La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell'applicazione "DiResCo.

01/02/2011

Argomento: **Distacco del lavoratore**

Titolo: Interpello: distacco e luogo della prestazione lavorativa

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Interpello del 02 febbraio 2011, n. 1](#) promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco - ha ribadito che ai fini della corretta applicazione dell'istituto, gli unici requisiti necessari sono:

- l'interesse del distaccante,
- la temporaneità del distacco,
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.

Nello specifico la CNA ha chiesto chiarimenti in merito alla sussistenza di eventuali problemi, nel caso in cui il lavoratore distaccato svolga in concreto la sua mansione in un luogo diverso da quello della sede del distaccatario.

La risposta ha chiarito che è ammissibile lo svolgimento del distacco presso un luogo di lavoro del distaccatario diversa dalla sede legale di quest'ultimo. Ai fini della legittimità del distacco, quindi, è ininfluenza il luogo di svolgimento dell'attività, in quanto questo aspetto potrà essere al massimo considerato come elemento per valutare la presenza dei requisiti essenziali.

04/02/2011

Argomento: **Lavoratori stranieri**

Titolo: Proroga del regime transitorio per l'accesso al lavoro di rumeni e bulgari  
I Ministeri del Lavoro e dell'Interno - con [Lettera Circolare congiunta del 31 gennaio 2011](#) - hanno reso noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2011), relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

Sono ammesse deroghe per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità:

- settore agricolo;
- settore turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- settore edilizio;
- settore metalmeccanico;
- dirigenti e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del TU sull'immigrazione;
- lavoro stagionale.

07/02/2011

Argomento: **Lavoro Parasubordinato**

Titolo: Gestione separata INPS: definite le aliquote contributive per il 2011

L'INPS - con [Circolare del 09 febbraio 2011, n. 30](#) - ha comunicato che per il 2011 restano confermate le aliquote contributive per il versamento alla gestione separata per coloro che non sono iscritti ad altra gestione (26,72%), e per chi è pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale (17%).

Il massimale contributivo è pari ad € 93.622, mentre il minimale per avere riconosciuto un anno di accredito nella gestione separata va apportato al minimale artigiani e commercianti pari per il 2011 ad € 14.552.

10/02/2011

Argomento: **Imposizione fiscale - Detassazione**

Titolo: Chiarimenti sulla tassazione dei premi di produttività

L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Circolare del 14 febbraio 2011, n. 3/E](#) - hanno fornito dei chiarimenti in merito all'art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 (imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività).

Nello specifico viene chiarito che per le somme erogate nel periodo d'imposta 2011 - in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale - è prevista l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di € 6.000 lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di € 40.000.

La detassazione al 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata, dunque, ad un accordo collettivo, aziendale o territoriale. Non è più ammessa l'intesa individuale per qualificare alcune somme come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

15/02/2011

Argomento: **INPS - Contribuzione**

INPS: Contratti di II° livello e sgravi contributivi

L'INPS - con [Messaggio del 25 febbraio 2011, n. 4792](#) - ha fornito precisazioni in merito allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all'anno 2009 e in particolare alla rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio. In attuazione della previsione contenuta nella legge n. 247/2007 in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il DM 17 dicembre 2009 ha disciplinato l'incentivo relativamente all'anno 2009, individuando nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. Il documento puntualizza che alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".

I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale - differenti in ragione della tipologia

contrattuale (aziendale/territoriale) – e delle modalità già indicati nel messaggio n. 21389/2010. All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio (16 maggio 2011). I datori di lavoro agricolo già ammessi allo sgravio, per usufruire dell'ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno effettuare gli adempimenti già descritti nel messaggio n. 21839/2010. Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

28/02/2011

Argomento: **Assunzioni agevolate**

Interpello: assunzione dalle liste di mobilità e cumulabilità dei benefici contributivi

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Interpello del 08 marzo 2011, n. 11](#) promosso dall'Associazione nazionale Consulenti del Lavoro in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni ex art. 8, comma 2 (riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) ed art. 25, comma 9 (riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato) della legge n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi - ha ribadito quanto previsto nel Messaggio INPS del 10 novembre 2000, n. 199, precisando che un datore di lavoro non può godere di entrambe le agevolazioni nei confronti di uno stesso lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (anche se con contratto “di breve durata”) e, successivamente, riassunto a tempo indeterminato.

Vista l'alternatività dei benefici, l'imprenditore deve scegliere preventivamente l'agevolazione di cui intende fruire.

09/03/2011

Argomento: **Lavoro parasubordinato**

Titolo: Interpello: obbligo contributivo per i collaboratori a progetto non residente in Italia

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Interpello del 08 marzo 2011, n. 12](#) promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito agli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia - ha chiarito che l'onere del versamento contributivo è a carico del committente, con obbligo di rispettare la legislazione italiana se quest'ultima è applicabile al rapporto in questione. Nel caso di accordo tra le parti, però, il versamento dei contributi potrà essere effettuato dal collaboratore e non dall'azienda.

L'intesa dovrà essere notificata all'ente competente. Il recupero dei contributi dovuti a uno Stato della Ue sarà essere effettuato dall'istituzione corrispondente del paese estero e non agendo direttamente nei confronti del committente.

09/03/2011

Argomento: **Imposizione fiscale – Imponibile**

Titolo: Interpello: contributi a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Interpello del 08 marzo 2011, n. 14](#) promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla corretta interpretazione delle norme ex artt. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997 e 51, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/86 (TUIR), concernenti il regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale - ha chiarito che i versamenti a tali Casse possono essere esclusi solamente dalla base imponibile ai fini previdenziali non anche dalla base imponibile ai fini fiscali, poiché l'articolo 51, comma 2 del TUIR prevede esplicitamente che per godere dell'esenzione fiscale la Cassa di assistenza sanitaria deve operare negli specifici ambiti di intervento definiti dal Decreto del Ministero della Salute.

10/03/2011

Argomento: **Permessi**

Titolo: Interpello: mancato godimento o pagamento dei permessi, obbligazione contributiva e regime sanzionatorio

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Interpello del 08 marzo 2011, n. 16](#) promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario e per ex festività - ha chiarito che se per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa il datore di lavoro fa slittare il pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività oltre il termine stabilito dal CCNL, la relativa indicazione sul libro unico del lavoro (Lul) non costituisce una violazione. Per quanto riguarda il versamento dei relativi contributi, questo deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

10/03/2011

Argomento: **Lavoro domestico**

Titolo: INPS: nuove modalità di comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici

L'INPS - con [Circolare dell'11 marzo 2011, n. 49](#) - ha comunicato le nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico; nello specifico, viene segnalato che a decorrere dal 1 aprile 2011, la presentazione delle suddette comunicazioni obbligatorie dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center Multicanale - numero verde 803164;
- Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

I moduli cartacei SC38 COLD ASS, e SC39 COLD VAR potranno essere presentati direttamente o inviati per posta solo fino al 31 marzo 2011 (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato).

14/03/2011

Argomento: **Malattia**

Titolo: INPS: nuove modalità di trasmissione del certificato medico di malattia

L'INPS - con [Messaggio del 10 marzo 2011, n. 6143](#) – ha reso noto di aver rilasciato una nuova applicazione (SendMedClient) per consentire ai medici di famiglia di compilare e inviare il certificato di malattia in modalità telematiche, qualora operino in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile. Il certificato inoltrato con il nuovo sistema, deve essere stampato, firmato dal medico e consegnato all'interessato come ricevuta di avvenuta trasmissione.

14/03/2011

Argomento: **Malattia**

Titolo: Nuove indicazioni in merito ai certificati medici on line

I Ministeri della Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali - con [Circolare congiunta del 18 marzo 2011, n. 4](#) - hanno fornito ulteriori indicazioni sull'invio telematico dei certificati medici all'INPS e al datore di lavoro, specificando che - in attesa di un'applicazione omogenea della normativa che preveda l'invio telematico dei suddetti certificati e la possibilità per i datori di visionare gli attestati di malattia sul sito dell'Istituto - i datori di lavoro, solo per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, potranno chiedere ai propri dipendenti l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico curante.

22/03/2011

Argomento: **Diritto del Lavoro**

Titolo: Ministero del lavoro: nuovi termini dei procedimenti amministrativi

In data 22 marzo 2011 è entrato in vigore il DPCM 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si dà attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o d'ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a

decorrere dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.

Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzate da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.

Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
- autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
- convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
- autorizzazione all'impiego di minori: 30 giorni;
- autorizzazione all'impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
- autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
- autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
- rilascio certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
- esame e iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
- concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
- concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
- concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
- rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
- rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
- rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
- risposte a quesiti: 30 giorni.

23/03/2011

Argomento: **Imposizione fiscale - Detassazione**

Titolo: Parere della Fondazione Studi CdL sulla detassazione dei premi di risultato

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - con il [Parere del 4 aprile 2011, n. 8](#) - ha chiarito che, al fine della possibilità di fruire della detassazione del 10%, relativamente a somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, il periodo da prendere a riferimento sarà quello indicato dai rispettivi accordi o contratti collettivi territoriali o

aziendali.

Nello specifico è stato sottolineato il fondamentale aspetto in base al quale la decorrenza temporale ai fini della fruizione del beneficio potrà legittimamente riferirsi ad un momento anteriore alla data di stipula del singolo accordo, fermo restando la limitazione al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011. Tale scelta trova il suo fondamento nella formulazione dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, il quale lascia ampia delega alle previsioni delle parti sociali.

06/04/2011

#### Argomento: **Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria**

Titolo: Cig indebitamente percepita dai lavoratori: restituzione somme a carico dell'azienda.

L'INPS - con Messaggio del 30 marzo 2011, n. 7674 - ha fornito chiarimenti in merito alla ripetibilità delle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, in caso di revoca del decreto di autorizzazione da parte della Regione, per motivazioni imputabili all'azienda a seguito di controlli ispettivi.

In base alle ipotesi normative presenti nell'ordinamento, l'INPS estende anche all'istituto della cassa integrazione in deroga il principio in base al quale: “... *la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto al lavoratore*”.

Pertanto i lavoratori non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta e hanno diritto al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti del datore di lavoro.

06/04/2011

#### Argomento: **Maternità e Congedi Parentali**

Titolo: Parto prematuro e diritto al congedo obbligatorio

La Corte Costituzionale - con sentenza del 7 aprile 2011, n. 116 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16, lett. c, del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede la possibilità per la madre di fruire del congedo obbligatorio, dal momento dell'ingresso in casa del bambino.

Nello specifico i giudici hanno ritenuto di dover chiarire che alla luce della volontà normativa, volta a tutelare la salute della lavoratrice e del bambino, il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data del parto in tutti quei casi in cui il neonato, avendo visto la luce prematuramente rispetto ai cicli normali, non venga affidato alle cure della madre, ma sia costretto a rimanere per periodi medio lunghi in apposita struttura sanitaria.

In questi ultimi casi la decorrenza del congedo dovrà essere computata a partire dal giorno in cui il bambino viene affidato alle cure della madre.

08/04/2011

## Argomento: **Lavoratori stranieri**

Titolo: Permessi di protezione temporanea ed attività lavorativa

Nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2011, n. 81 è stato pubblicato il DPCM 5 aprile 2011 con il quale il Governo italiano, nel rispetto dell'art. 20 del T.U. immigrazione, ha inteso adottare le misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie sorte in occasione dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il Governo italiano ha deciso che ai cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 venga riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi ai sensi dell'art. 11, c.1 lett. c-ter del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni.

Il Ministero dell'Interno - con Circolare del 08 aprile 2011, 2992 - ha precisato che il permesso deve essere richiesto alle Questure entro il 16 aprile 2011 e non verrà rilasciato se lo straniero è:

- entrato sul territorio nazionale prima del 01 gennaio 2011 o dopo il 5 aprile u.s.;
- una persona socialmente pericolosa;
- destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace notificato prima del 01 gennaio 2011;
- risultato denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il permesso consente non solo la libera circolazione sul territorio italiano, ma anche in tutti i Paesi dell'Unione europea così come previsto dall'Accordo Schengen e dalla normativa comunitaria. Il permesso di soggiorno consente anche l'attività lavorativa dato che l'art. 14, c. 1 lett. c) del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/1998 lo prevede espressamente.

19/04/2011